

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/03/2007

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme contenute nei Decreti Legislativi n. 507 del 15/11/1993 e n. 566 del 28/12/1993.

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Artogne.

2 - Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si rende applicabile anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di strade private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperti al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4 - Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, nel caso di popolazione del comune superiore a diecimila abitanti.

5 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

6 - Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1 - La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.

2 - Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 4

MODALITA' PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO, LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI.

1 - Gli interessati, prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni comunali.

2 - Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate al Comune di Artogne - Ufficio Tecnico :

a) per le occupazioni esercitate in modo permanente, mediante l'installazione di chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile;

b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:

- passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art.44 - 4° comma del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507,

- semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art.44 - comma 7 del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendono apporre l'apposito cartello di divieto di sosta;

c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere per l'impianto di distributori carburanti;

d) per le occupazioni a carattere permanente, esercitate con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure esercitate con tende fisse oppure retrattili, con cartelli pubblicitari e simili;

e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con conduttore e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili;

f) per le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili;

g) per ogni altra occupazione di competenza comunale diversa da quelle previste ai punti precedenti;

3 - Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.

4 - Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, oltre che del codice fiscale del condominio, del nominativo del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

5 - Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6 - Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 14.

7 - Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a. superficie concessa in uso esclusivo, tipo ed ubicazione dell'occupazione;
- b. misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c. durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
- e. misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

8 - Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

9 - Le concessioni e le autorizzazioni di cui trattasi vengono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate in qualsiasi momento, anche con effetto immediato, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Comune, senza che i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa occupazione contemplato dal successivo articolo 5.

10 - Per quant'altro non previsto dal presente regolamento riguardo alle modalità e ai tempi di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in argomento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed ai Regolamenti del Comune di Artogne.

ART. 5

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1 - La revoca delle concessioni o autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

2 - La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.

3 - La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 14, comma 10.

ART. 6

OCCUPAZIONE PERMANENTI E TEMPORANEE CRITERI DI DESTINAZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1 - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, **umentata del 20%**;

3 - La tassa è graduata a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1, sono classificate in 2 categorie.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, ed è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

4 - La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore alla cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5 - Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del **50 per cento** sino a 100 mq., del **25 per cento** per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., del **10 per cento** per la parte eccedente i 1.000 mq;

6 - La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n.507/1993.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

ART. 7

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1 - Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento ed ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 il Comune di Artoagne appartiene alla **classe V[^]**.

ART. 8

OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE.

1 - Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dal Comune, con le modalità e nei termini previsti negli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale è **ridotta ad un terzo.**

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli edifici, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 13.

2 - Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al **30 per cento** di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.

La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.

3 - La tassa non si applica ai passi carrabili e/o pedonali di qualunque tipo e specie.

4 - Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico, la tassa sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate alla sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

5 - Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, la tassa va applicata oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART. 9

OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DISCIPLINA E TARIFFE

1 - Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del **50 per cento.**

2 - La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 6, del presente regolamento;

La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiore all'ora sono computate come un'ora.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è **ridotta ad un terzo e comunque non potrà essere inferiore a Euro 0,078 mq. al giorno**, limite previsto dalla Legge 549/1995.

3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è **ridotta al 30 per cento**. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4 - Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è **aumentata del 25 per cento**;

5 - Le tariffe di cui ai precedenti commi sono **ridotte al 50 per cento** per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

Sono ridotte rispettivamente **dell'80 per cento e del 50 per cento** le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo articolo 10.

6 - Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale **ridotta del 30%**.

Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, la tassa si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

7 - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono **ridotte del 50 per cento**.

8 - Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria **ridotta dell'80 per cento**.

9 - Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'art. 11, di durata non inferiore a un mese il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa **ridotta del 50 per cento**; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, in quanto applicabili.

10 - Le occupazioni effettuate con autoveicoli, ad esclusivo uso pubblicitario e lasciati in sosta senza conducente, sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale.

ART. 10

OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE DEL SOTTO SUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA

1 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 11, comma 6.

2 - Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 11

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTO-SUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

1 - La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2 - La tassa va determinata in base alla tariffa approvata dal Comune nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 47, comma 2 del Decreto legislativo 15.11.1993 n.507 con le modalità indicate dall'art. 54 del D.Lgs. 446/1997 e succ. modif.

3 - Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

4 - Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 chilometri lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune nel rispetto dei limiti indicati nell'art. 47 - comma 3 - del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 con le maggiorazioni previste da detta tariffa per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri.

5 - Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

6 - Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 9, è applicata dal Comune in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune nel rispetto dei limiti di cui all'art.47, comma 5 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, con riferimento alle fattispecie di seguiti indicate.

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a 1 chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni; la tassa è **umentata del 50 per cento** per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: **umento del 30 per cento;**
- b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: **umento del 50 per cento;**
- c) occupazioni di durata maggiore: **umento del 100 per cento.**

7 - Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in proporzione al numero di utenti. L'importo dovuto per ogni utente ai sensi della citata legge è rivalutato annualmente dal Comune in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1 - Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe fissate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

2 - La tassa è graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate categorie:

- a) Centro abitato;
- b) Zona limitrofa;
- c) Sobborghi e zone periferiche;
- d) Frazioni.

3 - La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5 - Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6 - La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti, di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui agli articoli precedenti e seguenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettati dai prospetti degli edifici e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

8 - La tassa è graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate categorie:

- a) Centro abitato;
- b) Zona limitrofa;
- c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche.

ART. 13

ESENZIONI

1 - Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n.917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima. Nel caso in cui la devoluzione gratuita sia solo parziale l'esenzione è limitata proporzionalmente;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) i passi carrabili e/o pedonali di qualunque tipo e specie;
- h) allacci a impianti e servizi pubblici.
- i) occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per superfici fino a 10 metri quadrati, effettuate per manifestazioni o iniziative a carattere politico;
- l) le occupazioni in relazione agli interventi di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 1 della Legge 27/12/1997, n. 449;

ART. 14

VERSAMENTO DELLA TASSA

- 1 - Per le occupazioni permanenti, il responsabile dell'Ufficio concedente deve inviare copia dell'atto di concessione all'Ufficio Tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.
- 2 - Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
- 3 - Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
- 4 - Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5 - Il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.

6 - Per le occupazioni temporanee il responsabile dell'Ufficio concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

7 - Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con tassa d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, semprechè la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

8 - Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa risulti inferiore ai 3,00 Euro sia per le occupazioni permanenti che temporanee.

9 - Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

10 - Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

ART. 15

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1 - Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D.L.vo 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete o inesatte o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

3 - L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione prevista o il versamento dell'imposta sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D. L.vo n. 472/1997;

4 - Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5 - La riscossione coattiva della tassa deve avvenire mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, a pena di decorrenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

6 - I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo articolo 16, comma 6.

ART. 16

SANZIONI E INTERESSI

1 - Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.

2 - Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 51,00 ad euro 258,00.

3 - Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4 - Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2, si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

5 - Relativamente all'esenzione di cui alla lettera l) dell'art. 13, ove non venissero rispettati i termini assegnati nell'autorizzazione, si decade automaticamente dal beneficio e dovrà essere corrisposta la tassa che sarebbe stata dovuta senza l'applicazione dell'esenzione suddetta in base alla tariffa vigente, a decorrere dalla data di inizio occupazione, fatto salvo quanto riportato nei commi precedenti.

6 - La misura annua degli interessi da applicare sulle somme dovute, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006, è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è fissata nella stessa misura del saggio legale.

ART. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1- Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sotto scrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 - Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3 - Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

**ART. 18
ENTRATA IN VIGORE**

1 - Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato in data 22/02/1996 con deliberazione del C.C. n. 7 e s.m. e i..

2 - Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno 2007.

ART. 19

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di Legge, Regolamentari e Tariffarie vigenti in materia.